

Quesito rivolto all'avvocato Iacomini per quanto riguarda la Commissione Paesaggistica:

Cosa cambia per i membri delle commissioni paesaggistiche attualmente in carica e future, ai sensi dell'art. 153 commi 5 e 6 della L 65/2014:

1) *"Essi possono essere nominati una sola volta"*: tale "unica volta" decorre dall'entrata in vigore della legge? comprende chi è attualmente in carica?

2) *"non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni."*
"attività professionale" si intende quella legata all'edilizia? o tutta l'attività professionale? consulenze, urbanistica ecc..

3) l'attività professionale di cui sopra è legata al territorio sottoposto al vincolo o è estesa al territorio tutto?

4) Chi è attualmente in carica e lavora nel territorio si deve dimettere o deve rinunciare all'incarico?

Risposta Avvocato in merito alle Commissioni Paesaggistiche:

Faccio seguito al quesito sottopostomi in merito alla composizione della Commissione per il Paesaggio.

Leggendo la disposizione dedicata alla commissione (art. 153 L.63/2014) mi pare di poter concludere che:

1) Non trovando norma transitorie che riguardino l'art. 153 comma V e VI occorre argomentare tenendo conto che colui che attualmente partecipa la commissione sta comunque rivestendo un incarico che potrebbe esser reiterato dalla successiva nomina. Direi pertanto che la possibilità di essere nominato una sola volta almeno prudenzialmente debba essere riferito anche a coloro che attualmente rivestano tale ruolo.

2) ai sensi del comma 5 della norma l'attività professionale che l'Architetto, componente della Commissione, non può svolgere sia da intendersi come attività professionale tout court sia pure con riferimento agli ambiti, edilizi urbanistici paesaggistici. In relazione a tali ambiti non sarà possibile nemmeno attività di consulenza. Per ambiti diversi – comunque riferiti all'attività professionale (ad es. pratiche successive etc) – continuerà ad essere possibile l'esercizio dell'attività

3) Sul punto mi pare che la norma sia chiara . L'attività professionale inibita all'Architetto, componente della Commissione, è riferita al territorio ove si esercita la competenza della Commissione e dunque dove opera in vincolo,. Mi pare infatti che la ratio della legge sia quella di evitare forme di compiacenza dei commissari verso i lavori proposti dal collega di commissione che pure si sia astenuto. Tale pericolo non sussiste ovviamente ove la commissione non abbia competenze

4) Ritengo che debba o rinunciare all'incarico professionale o dimettersi, stante la prevista incompatibilità